



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

REGOLAMENTO

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 23 del 12/07/2001**

Art. 1
Commissioni Consiliari
Costituzione, composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Comunale, costituisce al suo interno Commissioni consiliari, stabilendone il numero e le competenze.
2. Ognuna delle predette Commissioni è composta da n. 5 Consiglieri comunali di cui 3 appartenenti ai gruppi della maggioranza e 2 ai gruppi della minoranza, alla cui designazione si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari.
3. Le Commissioni, a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio con votazione segreta nell'adunanza successiva a quella del suo insediamento od in quella immediatamente successiva.
4. Alla nomina dei componenti la commissione si provvede con due votazioni separate: la prima, cui partecipano solo i Consiglieri di Maggioranza, per la nomina dei rappresentanti della maggioranza consiliare, la seconda, cui partecipano solo i consiglieri di minoranza, per la nomina dei rappresentanti della minoranza. Ciascun Consigliere vota un solo nominativo; risultano nominati i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risultano nominati nel seguente ordine:
 - a) il candidato alla carica di Sindaco, proclamato eletto consigliere ai sensi dell'art. 71, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - b) il consigliere che nelle elezioni comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale;
 - c) il più anziano di età.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione, nel rispetto di quanto disposto nel precedente comma.
6. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
7. Le Commissioni consiliari, consentono la partecipazione di componenti esterni al Consiglio Comunale e devono discutere esclusivamente argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
8. Il Consigliere che non si presenta a più di due riunioni consecutive, senza idonea giustificazione, è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'art. 22 bis dello Statuto Comunale per la decadenza della carica di consigliere.
9. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio

Art. 2
Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita comunque a Consiglieri dei gruppi di minoranza.
4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della

Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si terrà l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
8. Qualora il Segretario dell'Ente o uno dei Responsabili dei Servizi trasmetta una proposta di deliberazione o schema di regolamento, il Presidente convoca entro dieci giorni la Commissione preposta per l'esame del provvedimento.

Art. 3

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, ma senza diritto di voto.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 48 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 4

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni costituiscono articolazione del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni su cui siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49, D.Lgs.n.267/2000.
3. Quando la proposta riguarda materie di competenza di più Commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Sindaco ne assegna l'esame a quella Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più commissioni.
4. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco che trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria. Conclusa l'istruttoria, con l'espressione di pareri favorevoli dei responsabili, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Quando i pareri dei responsabili siano in tutto o in parte contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.

5. Le Commissioni hanno anche poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
In particolare compiti generali delle Commissioni sono:
 - l'esame preparatorio degli atti di programmazione;
 - la formulazione di proposte e pareri sui provvedimenti di competenza consiliare;
 - il controllo circa l'attività dell'esecutivo, in ordine all'effettiva realizzazione delle linee programmatiche approvate dal Consiglio;
 - garantire la effettiva partecipazione e trasparenza nell'attività amministrativa.
6. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
7. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
8. Le Commissioni consiliari possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i Responsabili dei Servizi, il Direttore Generale, il Segretario Comunale e il Revisore del Conto, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e cooperare per le finalità delle Commissioni.
9. Le Commissioni possono altresì avvalersi di consulenti o esperti esterni. Qualora l'ausilio dei Consulenti o esperti esterni comporti dei costi il Presidente della Commissione chiede il preventivo dei costi e lo inoltra al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'assunzione del relativo impegno di spesa, previa verifica delle disponibilità del bilancio.

Art. 5

Seduta delle Commissioni – Segretario - Verbale delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal componente designato dalla Commissione stessa al proprio interno.
4. Il segretario avvalendosi dei dipendenti comunali dispone per il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, per la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e per il loro deposito preventivo. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente e depositato con gli atti dell'adunanza.
5. Copie dei verbali delle riunioni sono trasmesse al Sindaco, ai capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi a cui si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. I verbali della Commissione che tratta materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei conti.

Art. 6

Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore del conto, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione segreta, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario Comunale, del Direttore Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione è effettuata dal Segretario scelto, su proposta del coordinatore, dalla stessa Commissione, al proprio interno.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 7

Commissione pari opportunità

1. La Commissione pari Opportunità qualora venisse istituita dal Consiglio Comunale è composta da consiglieri di sesso femminile presenti in ciascun gruppo consiliare, integrata da rappresentanti esterni delle formazioni politiche, sociali e produttive esistenti sul territorio, con il compito di promuovere, secondo le norme del presente Regolamento, inchieste, interventi ed azioni positive per impedire e rimuovere ogni forma di discriminazione per ragioni di sesso.